

# STATUTO SOCIALE

## EDUCAZIONE CINOFILA GENOVA® ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### TITOLO I – Denominazione, sede, oggetto, durata

#### Art.1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con riferimento all'articolo 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione denominata "Educazione Cinofila Genova Associazione Sportiva Dilettantistica", siglabile "Educazione Cinofila Genova ASD".

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.LGS. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

L'Associazione ha sede in Genova, in Salita Monterosato SNC.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della Sede all'interno dei confini provinciali della città ospitante la Sede, o istituire diverse sedi operative senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

#### Art. 2 – Scopi e oggetto sociale

L'Associazione è apolitica e non ha fine di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

L'Associazione, è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione è un organismo rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative connesse alla disciplina della cinofilia, attività sportive cinofile e cinotecniche in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, della disciplina sopra indicata.

Nei limiti previsti dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati qua a mero titolo esemplificativo:

- Attività ricreativa in favore dei soci. Ivi compresa, se del caso, gestione di un punto di ristoro;
- La vendita di articoli sportivi;
- La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e in generale, attività svolte da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà inoltre:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, ricreativa e organizzare attività didattiche;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Associati o Partecipanti;
- condurre o gestire impianti sportivi;
- promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale e oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione e utilizzando siti internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali tra i Soci, Associati o Partecipanti;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività cinofile sportive;
- realizzare pubblicazioni, CD, DVD, volantini, gadget, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, aprire siti internet, aderire a social networks o a iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse cinofilo;
- collaborare con un team veterinario per seguire programmi di riabilitazione comportamentale per animali domestici di proprietà o che vivono nei rifugi per animali abbandonati;
- indire campagne di sensibilizzazione per incentivare l'adozione di animali residenti in canili e rifugi, anche in collaborazione con Associazioni animaliste, Enti pubblici, strutture pubbliche e private;
- propagandare programmi di Zooantropologia didattica rivolti alle Scuole per diffondere una maggior coscienza e conoscenza degli animali domestici;
- organizzare corsi di aggiornamento e formazione, manifestazioni, convegni e seminari rivolti a educatori e istruttori cinofili, medici veterinari, operatori cinofili, operatori zoofili, volontari e cittadini, anche con l'ausilio e la

partecipazione di personalità di spicco del panorama cinofilo nazionale e internazionale, sia presso la propria sede che presso altre strutture idonee.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), nonché degli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva associate e/o discipline sportive associate riconosciute dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.

L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

L'Associazione svolge le sue attività nel massimo rispetto e tutela del benessere psico-fisico del cane, tenendo conto dell'etologia e della psicologia canina, salvaguardando e stimolando il corretto rapporto tra persone e cani e senza l'utilizzo di metodi o pratiche coercitivi.

### **Art. 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## **TITOLO II – Della vita associativa**

### **Art. 4 – Associati**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, "per irreprensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in:

FONDATORI – Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compagno nell'atto costitutivo.

ORDINARI – Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

SOSTENITORI – Sono coloro che a parità di diritti e doveri dei soci ordinari, condividono gli scopi sociali dell'Associazione e sostengono con donazioni in denaro o in beni mobili e immobili l'Associazione stessa con il fine di raggiungere tali scopi.

### **Art. 5 – Domanda di ammissione**

Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservare statuto e regolamenti.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dal genitore o chi esercita la patria potestà, che a sua volta dovrà essere socio. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.

La qualifica di "associato" si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo o componente delegato dal consiglio.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Ad ogni Associato verrà fornita una tessera emessa dall'Associazione stessa ed una emessa dall'Ente di affiliazione riconosciuto dal CONI.

La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva di riferimento per lo sport praticato e che **non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione**, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

### **Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme

statutarie e regolamentari.

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento), costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Associato può esercitare un solo voto.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, a fruire dei servizi gestiti dall'Associazione e a partecipare a qualsiasi attività organizzata dall'Associazione secondo le modalità stabilite negli eventuali regolamenti interni.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. Resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'Associato. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art.7, che ne comportano la perdita. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né all'Associato dimissionario, né all'Associato escluso.

In funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio, i soci hanno:

- Il diritto a partecipare alle attività associative;
- Il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- Il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- Il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- Il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
- Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, ai sensi dell'art.5 del presente Statuto. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
- I soci hanno il dovere di versare puntualmente le quote sociali stabilite, difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione, astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione, osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva, osservare quanto previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere prese dagli organi sociali.

#### **Articolo 7 – Decadenza dei soci**

La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

### **TITOLO III - Degli organi associativi**

#### **Art. 8 – Gli Organi sociali**

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale degli associati
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito

#### **Art. 9 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale**

L'Assemblea generale degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato e/o altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo che

consenta a tutti i soci di essere raggiunti. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.
- in seconda convocazione, quando sia decorso almeno un giorno dalla prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

#### **Art.10 – Diritto di voto nelle Assemblee**

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all'art. 6 del presente statuto e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative. Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto di voto. Ogni Associato avente diritto di voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto di voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

#### **Art. 11- Svolgimento delle Assemblee**

L'Assemblea elegge in seno a se stessa, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto da tre Associati. Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale dovrà essere inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Associati **in sede Ordinaria**:

- discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

#### **Art.12- Assemblea Straordinaria**

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo, e gli Associati al Presidente secondo i casi, l'ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria. Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

L'Assemblea Generale degli Associati **in sede Straordinaria**:

- delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 21;
- decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte dagli Associati sempre in via Straordinaria;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 22;
- delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

#### **Art.13- Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 7 (sette) membri eletti fra gli Associati con diritto di voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

E' fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a se stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. In caso di dimissioni del Presidente durante il quadriennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione.

I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione e dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni improrogabilmente entro trenta giorni. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui all'art. 11 (approvazione del rendiconto economico-finanziario). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio. Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Redige, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare. Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo inoltre assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

Al Consiglio Direttivo inoltre competono:

- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- L'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- L'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- La facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- Deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- Nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- Qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

#### **Art.14 – Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere**

Il **Presidente**, eletto in seno a se stesso dal Consiglio Direttivo come da art.13 del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione in ogni circostanza. Il Presidente vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente. In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente.

Il **Vicepresidente** viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Il **Segretario** redige i verbali delle riunioni degli Organi Sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Il **Tesoriere** presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca,

crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse il Regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

## **TITOLO IV - Patrimonio e scritture contabili**

### **Articolo 15 - Il rendiconto economico**

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo redige sia il resoconto economico-finanziario dell'Associazione, che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 13.

### **Art.16- Anno Sociale**

L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 17 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

## **TITOLO V - Dei lavoratori e volontari**

### **Art. 18 - Lavoratori e volontari**

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **TITOLO VI – Disposizioni finali**

### **Articolo 19 – I tesserati**

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) Atleti;

- b) Dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) Giudici/arbitri;
- d) Dirigenti;
- e) Tecnici, istruttori;
- f) Altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è affiliata.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

#### **Art. 20 – Settori e Sezioni**

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale e artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 21 – Modifiche Statutarie**

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto di voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art.12. Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da metà più uno degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art.9.

#### **Art. 22 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

#### **Art. 23 – Trasformazione**

L'Assemblea potrà deliberare, a maggioranza qualificata, la trasformazione dell'Associazione in Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata (SSD a RL) o in altra forma analoga.

#### **Art. 24 – Clausola di mediazione e arbitrato**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva o dall'Ente di appartenenza.

In alternativa dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione gestito secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.Lgs 28/2010, dall'Organismo Interprofessionale Nazionale G.E O.- CAM, iscritto al n. 922 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Al procedimento si applicheranno il Regolamento di Mediazione e le tariffe adottati dal predetto Organismo. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente, mediante una richiesta alla Segreteria del Organismo secondo le modalità previste dal Regolamento. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, dall'Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Genova. L'Arbitro deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 25 – Responsabilità dell'Associazione**

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere agli associati e a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

#### **Art. 26 – Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazione sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.